

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 162

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Senato della Repubblica 10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo

Documento Ascomac Confcommercio Imprese per l'Italia

Analisi e Proposte

Roma, 8 aprile 2020

00197 Roma – Via Gualtiero Castellini, 13 – Tel. 06 20369638 - e@mail: ascomac@outlook.it – web: www.ascomac.it













POLITICHE SOSTENIBILI DI SVILUPPO, LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE per

Legalità, Crescita, Occupazione, Concorrenza, Risparmio delle risorse, Competitività

Generazione Distribuita - Fonti energetiche rinnovabili ed efficienti - Reti energetiche intelligenti - Mobilità sostenibile – Fiscalità ambientale ed energetica

ASCOMAC Confcommercio Imprese per l'Italia

Federazione Nazionale, rappresentativa, tra le altre, di Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, socio di Confcommercio Imprese per l'Italia e di Federcostruzioni

esprime

un sincero ringraziamento al Presidente della 10^a Commissione Industria, commercio, turismo Senatore Girotto, al Relatore del Provvedimento Senatore Anastasi e agli Onorevoli Senatori per il comune approfondimento di temi energetici di notevole importanza, socialmente rilevanti di cui al presente all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 162 - "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

PREMESSA

Le Osservazioni/Proposte ASCOMAC contenute nel presente Documento, per chiarezza di metodo e di merito, sono articolate e sviluppate alla luce dei diversi obiettivi posti dalla Direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/2002 e delle proposte già presentate nel corso delle diverse audizioni parlamentari e da ultimo il 2 ottobre 2018.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Il recepimento della Direttiva (UE) 2018/2002 di modifica della Direttiva 2012/27 del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, rappresenta una importante occasione per il nostro Paese per lo sviluppo serio e concreto del Risparmio delle risorse a partire da quella energetica e della Filiera produttiva, distributiva e dei servizi collegata ai settori dell'efficienza energetica.

Dalla lettura del provvedimento, riteniamo importante e determinante impulso le <u>Considerazioni</u> di cui alla Direttiva (UE) 2018/2002 che rappresentano una Vision, Governance, Presupposti normativi, Strumenti e Risorse per dare una reale ed effettiva attuazione, attraverso l'efficienza energetica, al Risparmio Energetico Responsabile di cui al Decreto Legislativo in corso di esame.



OSSERVAZIONI

Considerazioni UE

I temi evidenziati nelle <u>Considerazioni</u> contenute nella Direttiva (UE) 2018/2002 costituiscono un rilevante elemento per attuare immediatamente il Risparmio energetico responsabile a partire dal D. Lgs. di attuazione dell'efficienza energetica. **In particolare, segnaliamo:**

FILIERA SOSTENIBILE

Efficienza energetica - Ruolo

1. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini.

Qualità dell'aria

11. <u>Miglioramento dell'efficienza energetica: impatto positivo</u> anche <u>sulla qualità dell'aria</u> Maggiore <u>efficienza energetica degli edifici: riduzione della domanda di combustibili per il riscaldamento</u>, compresi i combustibili solidi.

Povertà energetica

25. La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta.

SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA

Teleriscaldamento-Teleraffreddamento

18. Gli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e raffreddamento e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7 e all'allegato V della direttiva 2012/27/UE.

AUTOPRODUZIONE - AUTOCONSUMO - AUTOUTILIZZO - INFRASTRUTTURE PRIVATE - RESPONSABILI

Autoconsumo e Comunità Energetiche

31. La definizione del termine «cliente finale» può riferirsi solo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Ai fini delle pertinenti disposizioni, è opportuno pertanto introdurre il termine «utente finale» in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori e si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale, anche gli occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.



Semplificazione - Contabilizzazione da remoto

33. Entro il 25 ottobre 2020 è opportuno che <u>i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili da remoto</u> affinché i consumatori dispongano, con freguenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi.

LAVORO

Lavoro

- **10.** L'obbligo di risparmio energetico ha svolto un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro a livello locale e dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e per rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita.
- **29.** Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso <u>servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.</u>
- **34.** <u>Maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di</u> energia.

ECONOMIA PUBBLICO-PRIVATA

Cooperazione - Settori Pubblico/Privato

10. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.

SETTORI

Immobiliare

- 9. 11. 24. In particolare:
- 41. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.
- 43. L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto, ove applicabile, dei risparmi energetici derivanti da energie rinnovabili generate sugli o negli edifici per uso proprio per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico.

Idrico

22. La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico.

Mobilità

12. - 14. - 15. - In particolare:

25. La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta.



PROPOSTE

Art. 1 - Finalità

Lo schema del Decreto legislativo persegue diversi obiettivi tra cui:

- la definizione di un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica
- la rimozione di ostacoli sul mercato dell'energia

PROPOSTA

In base alle Considerazioni della Direttiva (UE) 2018/2002 sopra indicate, l'efficienza energetica più che diritto soggettivo deve intendersi e attuarsi come interesse diffuso e responsabile al risparmio energetico per la decarbonizzazione.

Occorre promuovere un modello energetico ad alta efficienza che si basi contemporaneamente sulla **generazione distribuita** ad alta efficienza da FER e/o da CAR, sul **consumo ad alta efficienza** dell'energia prodotta da FER e/o da CAR e più in generale delle risorse come l'acqua, su **infrastrutture quali reti energetiche e digitali private ad alta efficienza** in connessione con le reti pubbliche e sull'**utilizzo ad alta efficienza** attraverso il trasporto e la mobilità sostenibile.

Si tratta di obiettivi ambiziosi, come noto già richiamati nella precedente Direttiva 2006/32/CE che, pur tuttavia non hanno trovato la piena e corretta applicazione nel nostro ordinamento.

Ci riferiamo in particolare:

- ai programmi di efficienza energetica rivolti a pluralità di clienti finali previsti (art. 3, lettera g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;)
- alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili (art. 4), richiamate nell'Allegato III e riguardanti diversi settori tra cui abitativo/residenziale, industriale, trasporti oltre che misure intersettoriali ed orizzontali, dove le unità/impianti di cogenerazione sono sempre indicate, ma a livello nazionale mai attuate.

Programmi congiunti che, se effettivamente già realizzati, avrebbero concretamente attuato la cosiddetta "transizione", la cui tempistica, come noto, è ormai sempre più ridotta se non annullata.

Un tema, tra tutti da sottolineare, ai fini della vera diffusione dell'efficienza energetica finalizzata al risparmio energetico responsabile da parte dei cittadini è la relativa applicazione ad una pluralità di utenti aggregati e non più solo a un cliente finale/utente, così come indicato dalla Direttiva oggetto di recepimento, Considerazione n. 31:"occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia".

Art. 7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica Comma 3 - Certificati Bianchi PROPOSTA

Revisione del Sistema dei Certificati bianchi tenuto soprattutto conto che il cliente finale sostiene costi anche dei certificati bianchi pagati nelle bolletta



energetiche senza, purtuttavia, ricevere alcun contributo per l'investimento effettuato a terzi.

Art. 7 – Conto termico Comma 4 PROPOSTA

<u>Inserire nel Conto termico, così come anche nei cd Ecobonus, Bonus ristrutturazioni edilizie per i settori pubblico/privato:</u>

- unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 2, D.Lgs.
 n. 20/2007 e smi, che rientrano, in base alla Direttiva 2010/31/UE,
 modificata dalla Direttiva 2018/844/UE, tra i sistemi alternativi di
 generazione di energia ad alta efficienza; allo stato, come noto, la
 cogenerazione ad alto rendimento è esclusa
- sistemi di accumulo di energia
- reti energetiche private in sito, condominio
- reti private di ricarica per veicoli elettrici in sito, condominio

OSSERVAZIONI

Segnalazioni sulla normativa "Conto Termico", già effettuate a partire dal 2014 e a seguire, con particolare riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento.

Il **Decreto 16 febbraio 2016** "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" stabilisce quanto segue:

nel Considerato:

Estratto

- "Considerato che <u>le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali</u> <u>e che, per tali soggetti, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;"</u>
- "Considerato <u>l'obbligo</u> per le pubbliche amministrazioni centrali di realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di loro proprietà o da esse occupati, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 5, della direttiva 2012/27/UE;"

nell'Art. 3:

Estratto

Art. 3. Soggetti ammessi

- 1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
- a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4:
- b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.

In particolare

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Segnaliamo all'attenzione del Legislatore i Criteri Ambientali Minimi (CAM), requisiti ambientali individuati dal Ministero dell'Ambiente, finalizzati ad



indirizzare le Pubbliche Amministrazioni, attraverso i bandi e procedure di gara verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

Gli Appalti Verdi, cui la P.A. deve avvalersi e rispettare per attuare ad es. progetti di nuovi edifici o la riqualificazione energetica di edifici esistenti, prevedono tra i sistemi alternativi ad alta efficienza da scegliere, la cogenerazione ad alto rendimento. Le P.A. che vogliano scegliere, tra i prodotti sostenibili, la Cogenerazione ad alto rendimento, non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e, tra l'altro, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi, non possono avvalersi del Conto termico con riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento, non prevista.

Domanda: quale è il motivo, ammesso che esista?

La P.A. come il Privato, qualora intenda installare una unità/impianto di cogenerazione ad alto rendimento per generare in sito energia termica ed elettrica ad alta efficienza e consumarla ad es. attraverso le pompe di calore, con specifico riferimento a Unità/Impianti CAR, non ha accesso al cd "Conto termico".

Fatto questo che confligge con la indicazione del Governo e del Parlamento di riqualificare gli Edifici e di conseguire il risparmio energetico nei settori Pubblico-Privato avvalendosi di sistemi alternativi ad alta efficienza, incentivati a livello economico, ad esempio tramite il Conto termico.

A supporto e conferma giuridica di quanto evidenziato, segnaliamo quanto segue:

Settore pubblico

- Immobili della Pubblica Amministrazione centrale
 D. Lgs. n. 102/2014 e smi, Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
- D.M. Ambiente 11.10.2017 (G.U. 6.11.2017, n. 259)
 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", Punto 2.2.5 Approvvigionamento energetico Estratto

2.2.5 Approvvigionamento energetico

<u>Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica di edifici esistenti,</u> ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) <u>deve prevedere un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e termico)</u> in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno, <u>attraverso almeno uno dei seguenti interventi</u>:

- la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione;
- l'installazione di parchi fotovoltaici o eolici;
- l'istallazione di collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;
- l'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia;
- l'installazione di sistemi a pompa di calore:
- l'installazione di impianti a biomassa.

(Citazione CAM: V. art. 2, comma 2, lettera 0), D.Lgs. n. 102/2014 e smi).



D.M. 16 settembre 2016 (G.U. n. 9.11.2016, n. 262)

"Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale"

Estratto

Art. 3. Tipologia di interventi ammessi a finanziamento

- 1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all'art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica:
- f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;

- h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- I) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
- m) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;

Settore privato

Condomini privati

Legge n. 220/2012 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Estratto

Art. 5

- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
 - 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
 - 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

Art. 8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia Comma 10-bis

PROPOSTA

Relativamente all'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE al fine di promuovere il



miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, previsti al comma 10bis, inserire anche l'ENEA.

OSSERVAZIONI

E' importante coinvolgere e inserire anche l'ENEA quale Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile del nostro Paese. In tal senso V. art. 5, comma 11-bis.

Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici PROPOSTA

- Attuazione della esenzione dalla aliquota di accisa, per produzione di energia elettrica, a tutto il prodotto energetico/combustibile alternativo di alimentazione di <u>unità di cogenerazione, esclusivamente ad alto rendimento,</u> tenuto conto:
 - ✓ che l'unità di cogenerazione ad alto rendimento produce energia elettrica e recupera il calore di scarto (non produce, cioè, calore come le caldaie, ma lo recupera)
 - ✓ degli artt. 14 e 15 della Direttiva 2003/96/CE UE per le FER e per la CAR Cogenerazione ad alto rendimento che utilizza combustibili alternativi (Direttiva DAFI)
 - √ di quanto stabilito dalla Sentenza UE della Corte (prima Sezione) 7.marzo
 2018 esenzione non presa in considerazione alcuna proprio in tema di
 esenzione dalla accisa applicata ai prodotti energetici per produzione di
 energia elettrica.
- Modifica dell'art. 19, D.L. n. 119/2018 per la corretta attuazione della normativa europea finalizzata alla riduzione dei cambiamenti climatici, valorizzando sistemi ad alta efficienza come la cogenerazione ad alto rendimento a basso impatto di CO2 e alla concreta realizzazione del benessere dei cittadini.

MODIFICA NORMATIVA

"Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica: esenzione".

Sono abrogati:

Art. 19. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136 e il D.M. 27 ottobre 2011, pubblicato su G.U. 18 gennaio 2012, n. 14.".

OSSERVAZIONI

Tenuto conto che la Direttiva 2003/96/CE, ha un notevole impatto oltre che su prodotti energetici e elettricità anche su unità/impianti di generazione di energia quali la cogenerazione ad alto rendimento – **Artt. 14 e 15 inattuati anche a favore del cliente finale** – già nel 2012, dopo ampie proposte e discussioni con il Legislatore, abbiamo ottenuto a livello legislativo per la cogenerazione in base all'art. 3.bis, comma 1, D.L. n. 16-2012 che **tutto il combustibile**, utilizzato da unità di cogenerazione, fosse assoggettato ad aliquota di accisa elettrica.



Come noto, l'articolo nel corso degli anni è stato sempre inattuato e nel 2018 abrogato dall'art. 19, Legge n. 119-2018 che peraltro, non ha neppure valutato quanto da noi segnalato relativo alla Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7.3.2018.

La presente Segnalazione/Proposta è stata formulata e presentata in occasione:

- · dei diversi Provvedimenti "Milleproroghe",
- della Legge Delega di riforma fiscale n. 23/2014 con particolare riferimento all'art. 15 (fiscalità energetica e ambientale),
- della Audizioni Parlamentare del 2014
- delle Consultazione sulle SEN
- della Audizione della nostra Federazione, il 2 ottobre 2018, in materia di: "Atto n. 59
- 10^a Commissione Senato della Repubblica".
- dell'esame dell'Atto n. 886 Senato della Repubblica

L'art. 19, D.L. n. 119/2018 prevede il versamento di accisa

- 1. sul prodotto energetico utilizzato da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, anziché, come previsto dalla normativa europea e nazionale, esclusivamente dalle unità di cogenerazione ad alto rendimento
- 2. applica l'accisa al prodotto energetico sia sulla produzione di energia elettrica sia sulla produzione di energia termica, senza analizzare, verificare, valutare per relativa attuazione in modo alcuno il fatto che la cogenerazione produce energia elettrica e recupera il calore di scarto – non lo produce
- 3. applica l'accisa sul calore di scarto recuperato e non prodotto (come nel caso delle caldaie), tassando di diritto e di fatto il risparmio energetico realizzato da un sistema alternativo ad alta efficienza come la cogenerazione CAR, di cui all'art. 6, Direttiva 2010/31/UE
- 4. non rispetta in modo alcuno quanto previsto dalla stessa Sentenza UE: articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 in base al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità».

Approfondimento

Unità di cogenerazione ad alto rendimento: Unità di produzione di energia elettrica e recupero del calore di scarto che valorizza il risparmio energetico e l'ambiente.

E' bene chiarire il fatto che:

il cogeneratore produce energia elettrica e recupera il calore di scarto (non produce cioè calore, come le caldaie, ma lo recupera). Obiettivo è quello di sfruttare il calore disperso da un impianto di produzione di energia elettrica, dispersione che è insita nel processo stesso di generazione di tale energia. L'energia elettrica proviene in genere da impianti motori termici, in cui il calore, attraverso un ciclo termodinamico viene convertito prima in energia meccanica e quindi in energia elettrica attraverso dei generatori elettrici. In questo processo di trasformazione, non tutto il calore può essere trasformato in "lavoro" (secondo principio della termodinamica): una parte deve essere scaricato o dissipato (sottoforma di vapore o fumi di scarico) per consentire il funzionamento stesso del sistema.

E' proprio questa porzione di calore, che non viene "sfruttata" ad essere recuperata.



In particolare, a supporto di quanto evidenziato, segnaliamo: Parere Prof. Ennio Macchi - Dipartimento di Energia Politecnico di Milano – Milano, 6 marzo 2012

Estratto

"In un sistema di cogenerazione, il calore cogenerato è un "sottoprodotto", frutto di un risparmio energetico, tutto il combustibile partecipa alla produzione di energia elettrica.

La produzione di calore utile avviene solo grazie a un recupero termico, cui non partecipa direttamente il combustibile. Il fatto che il calore recuperato sia destinato a utilizzi diversi dalla produzione elettrica non giustifica in alcun modo che questo recupero venga sottoposto all'accisa corrispondente all'utilizzo finale: esso è semplicemente il frutto di un risparmio energetico.

Un paragone calzante che chiarisce il concetto: porre un'accisa sul calore cogenerato è equivalente a tassare il combustibile che si risparmierebbe nella gestione di una centrale termica di un condominio grazie a una migliore coibentazione dell'involucro dello stesso, o grazie a una migliore conduzione della stessa.

Di diritto e di fatto, la cogenerazione ad alto rendimento CAR è efficiente in quanto nel produrre energia elettrica, recupera il calore cosiddetto di scarto (Vedi art. 10, D.Lgs. n.102/2014 e smi).

Per questo motivo il Legislatore, accogliendo la proposta della nostra Federazione, nel 2012 ha stabilito che tutto il combustibile debba essere assoggettato ad aliquota per generazione elettrica: comma 1, art. 3-bis D.L. n. 16/2012 e smi., abrogato nel 2018 e del tutto inattuato.

Sia per le FER che per la CAR Cogenerazione ad alto rendimento che utilizza combustibili alternativi (Direttiva DAFI) va obbligatoriamente attuato quanto disposto dalla Direttiva 2003/96/CE.

Art. 10 - Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento Commi nn. 1, 4, 4-lettera c)

PROPOSTA

Banche dati cogenerazione

Semplificazione normativa, unificando i provvedimenti attuativi dello stesso tema

OSSERVAZIONI

Banche dati cogenerazione

1. Art. 10, comma 1

Rapporto GSE sul potenziale nazionale di applicazione della CAR

2. Art. 10, comma 4

Istituzione da parte del GSE di banca dati sulla cogenerazione

3. Art. 10, comma 4 lettera c)

Agevolazioni a sostegno della cogenerazione da parte di amministrazioni pubbliche I contenuti delle norme sopra citate di cui al D.Lgs. n. 102/2014 e smi sono già previste rispettivamente dall'art. 9; art. 10, comma 3; art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 20/2007.

QUESITI

Le domande che poniamo al Legislatore sono:

 se tali adempimenti, previsti a livello legislativo già da 13 anni ai sensi del D.Lgs. n. 20/2007 e smi, siano stati osservati e perché si continui a duplicare la normativa, finendo per creare confusione nel rispetto delle norme vigenti



se il concittadino – cliente finale, utilizzatore, operatore del settore – è interessato a
conoscere e verificare numero e tipologia delle unità/impianti di cogenerazione ad
alto rendimento vendute e installate, alimentazione dei combustibili utilizzati, settori
di riferimento quali ad es. abitativo, terziario, industriale, agricolo, può conoscere e
disporre dei dati in oggetto?

Per quanto risulta: No. Domanda: Per quale motivo?

Art. 10 - Misuratori di calore impianti di cogenerazione Comma 4, lettera d)

PROPOSTA

Modifica della norma

Esenzione degli impianti di cogenerazione con potenza fino a 1 MWe.

<u>OSSERVAZIONI</u>

Segnaliamo, come già evidenziato dal 2014, che tale norma contrasta con l'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 20/2007 che esenta gli impianti di cogenerazione con potenza fino a 1 MWe.

Estratto

Art. 10. Monitoraggio e controllo - D.Lgs. n. 20/2007.

5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11 - Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia PROPOSTA

Modifica/ Semplicazione

Per la generazione distribuita, l'autoconsumo e le comunità energetiche, attuare concretamente, semplificando, il principio giuridico UE in base al quale i gestori di unità/impianti CAR, "a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione", possono offrire servizi di bilanciamento "programmando" a livello locale ad es. le fonti non programmabili in sito.

Si pensi ad esempio ad un condominio con installati impianti fotovoltaici, "programmati e stabilizzati" da unità di cogenerazione ad alto rendimento CAR svolgendo, a sistema, direttamente in sito, quella attività svolta dagli impianti centralizzati.

OSSERVAZIONI

In base a quanto evidenziato, riportiamo di seguito quanto previsto dal comma 6, art. 15, Direttiva 2012/27/UE:

Estratto

6. Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, <u>i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione</u>. I gestori dei



sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo. Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.".

Roma, 8 aprile 2020

Dr. Carlo Belvedere Segretario Generale OULO Della

